VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Regolamentazione dei rapporti tra lo ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (2983);

CITARISTI ed altri: Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici (2057);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Sospensione della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali (2236) . . 889
PRESIDENTE 889, 893
CITARISTI SEVERINO 890

La seduta comincia alle 9.30.

MAURO OLIVI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (2983); e delle proposte di legge Citaristi ed altri: Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici (2057); Marzotto Caotorta ed altri: Sospensione della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali (2236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ci-

taristi, Moro, Tesini Aristide, Ferrari Silvestro, Sangalli, Abete e Bonferroni: « Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici »; Marzotto Caotorta, Manfredi Manfredo, Del Pennino, Ceni, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Fiandrotti, Reggiani e Sarti: « Sospensione della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali ».

L'onorevole Citaristi ha facoltà di svolgere la relazione.

SEVERINO CITARISTI, Relatore. Prima di illustrare il disegno di legge al nostro esame, ritengo opportuno fornire alcuni dati utili sulla produzione di elettricità da parte delle aziende elettriche degli enti locali e degli autoproduttori privati, perché ci si possa rendere conto dell'importanza del problema e dell'apporto che enti locali e autoproduttori privati danno al soddisfacimento del nostro fabbisogno di elettricità. Occorre innanzitutto ricordare che il testo unico del 1933 sulle concessioni per derivazione di acqua prevede che le centrali idroelettriche, dopo 60 anni, siano trasferite allo Stato, e, quindi, oggi all'ENEL. Tuttavia la legge n. 92 del 31 marzo 1977 aveva prorogato fino al 31 gennaio 1981 le concessioni in via di scadenza prima di tale data. Al 31 gennaio scadevano concessioni relative a 7 impianti di proprietà delle municipalizzate per una potenza nominale di 72.551 kW, pari ad una producibilità annua di 640 milioni di kWh.

Va anche notato che gli impianti idroelettrici vengono a scadenza in momenti diversi, in relazione alla data della loro costruzione, pur costituendo spesso un unico sistema collegato. Attualmente le aziende municipalizzate gestiscono 32 impianti idroelettrici per una potenza nominale complessiva di 437.783 kW, che corrispondono ad una producibilità annua di 3 miliardi e 800 milioni di kWh, cioè, quasi al 10 per cento della produzione idrica nazionale. È da segnalare infine che aziende municipalizzate hanno in cor-

so domande per nuove concessioni o varianti di impianti esistenti: si tratta di 16 impianti per una potenza nominale di 208.605 kW, pari ad una producibilità di oltre 1 miliardo e 800 milioni di kWh. Oltre alle concessioni per le quali è già stata avviata l'istruttoria, tali aziende hanno progetti per altre centrali idroelettriche capaci di produrre un altro miliardo e 800 milioni circa di kWh: in totale avremmo quindi una maggiore producibilità di complessivi 3 miliardi e 600 milioni di kWh.

Non c'è bisogno di spendere altre parole per illustrare l'importanza di tale produzione, gli sforzi che le aziende municipalizzate elettriche stanno compiendo per aumentare la loro produzione e i progetti che molte di esse hanno in cantiere per la costruzione di centrali termiche e per il teleriscaldamento: sono aziende che hanno strutture, per quanto riguarda organici e servizi, che difficilmente potrebbero sopportare lo scorporo della produzione elettrica, senza con questo mettere in discussione anche i progetti relativi al teleriscaldamento.

Non meno importante è il ruolo che svolgono gli autoproduttori privati. Nel 1980 le imprese industriali autoproduttrici hanno prodotto in totale 32.073 milioni di kWh (in una produzione complessiva di energia elettrica di 185.741 milioni di kWh). Di tale produzione 7.971 milioni di kWh sono generati con impianti idroelettrici, situati in prevalenza nel sistema alpino (e più particolarmente nelle regioni Piemonte: 821 milioni di kWh, Valle d'Aosta: 624 milioni di kWh idroelettrici. Lombardia: 2.641 milioni di kWh idroelettrici, Veneto: 461 milioni di kWh idroelettrici, Friuli-Venezia Giulia: 309 milioni di kWh idroelettrici).

La produzione idroelettrica, destinata ai fabbisogni propri delle imprese, interessa principalmente le industrie con maggiore intensità di utilizzazione dell'energia idroelettrica nei propri processi produttivi: 1.836 milioni di kWh idroelettrici sono destinati a processi siderurgici; 654 milioni di kWh a procedimenti metallurgici; 3.773 milioni di kWh a processi chi-

mici ed elettrochimici; 290 milioni di kWh alla produzione del cemento; 750 milioni di kWh alla produzione tessile; 443 milioni di kWh all'industria cartaria.

In tali processi, infatti, l'energia elettrica costituisce una vera e propria materia prima, il cui costo incide in maniera rilevante sul prodotto, per cui la disponibilità di energia idroelettrica, per sua natura caratterizzata da costo basso e stabile, è in grado di assicurare l'economicità e la continuità delle lavorazioni.

In molti casi la localizzazione stessa degli stabilimenti è legata all'esistenza di impianti idroelettrici e risulterebbe certamente diversa se tale disponibilità non fosse esistita.

Una parte della produzione idroelettrica viene ceduta alla rete nazionale nei momenti e nelle condizioni in cui la producibilità eccede i fabbisogni propri dell'impresa industriale, contribuendo così ad una migliore economicità fra sistema elettrico italiano. Anche se non è facile accertare l'entità, in valore assoluto, del contributo al bilancio energetico della rete pubblica (poiché in gran parte esso viene fornito da sistemi misti, cioè da produzione idroelettrica e termoelettrica), le industrie nel complesso forniscono alla rete nazionale energia disponibile per circa il 15 per cento della loro produzione totale e si può quindi stimare che l'energia idroelettrica ceduta all'ENEL sia di circa 1.300 milioni di KWh. L'apporto, costituito dalla energia e potenza elettrica prodotte dagli impianti di terzi ed assorbita presso i propri impianti industriali (autoproduttori) o dalla propria utenza (aziende municipalizzate o piccole imprese), concorre pertanto alla copertura di una quota importante dei fabbisogni nazionali. La valutazione della quota dei fabbisogni nazionali che potrà essere coperta da nuovi impianti di generazione di terzi riveste un'importanza notevole nel dimensionamento dei programmi di nuovi impianti di generazione dell'ENEL in quanto, in caso di mancata realizzazione da parte dei previsti impianti di terzi, la corrispondenza richiesta dovrebbe, in massima parte, essere soddisfatta dalla rete

dell'ENEL. Ecco quali sono i motivi che hanno dato origine alle due proposte di legge al nostro esame, la prima a firma Citaristi ed altri e la seconda a firma Marzotto Caotorta ed altri: permettere agli autoproduttori pubblici e privati di affiancare lo sforzo dell'ENEL nel procurare al paese l'energia elettrica necessaria per il suo sviluppo civile, industriale ed economico; fare, cioè, partecipare anche altre imprese al soddisfacimento di questo fabbisogno sotto il profilo tecnico e finanziario. Tali due proposte hanno, però, perso la loro validità ed attualità in quanto il Governo ha emanato due decreti di proroga delle concessioni che erano in scadenza: questi ultimi, già approvati dai due rami del Parlamento, prorogano tali concessioni fino all'ottobre del corrente anno.

Durante la discussione sui due decreti, svoltasi anche in questa Commissione, la quale ha proceduto ad audizioni dei rappresentanti degli autoproduttori pubblici e privati, era stato auspicato che il Ministero giungesse ad una regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL e gli autoproduttori stessi; regolamentazione che tenesse conto degli interessi degli enti e delle aziende interessate, ma anche e soprattutto degli interessi della comunità. Il Ministero dell'industria impartiva direttive in tal senso all'ENEL che, in seguito a parecchie riunioni, perveniva alla stesura di due convenzioni: una per le aziende elettriche degli enti locali e l'altra per le imprese private autoproduttrici di energia elettrica che avevano in concessione grandi derivazioni idroelettriche. Tali convenzioni, già siglate dalle parti contraenti, venivano sottoposte all'approvazione del consiglio d'amministrazione dell'ENEL stesso, che ne approvava alla unanimità la sostanza, ma qualcuno eccepì sulla facoltà giuridica del consiglio d'amministrazione di procedere alla firma di tali convenzioni senza una legge che autorizzasse l'ente a modificare le norme esistenti e dettasse i criteri, cui ispirarsi per la stesura della convenzione stessa. Da qui la presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge in esame, che mira a regolamentare

i rapporti tra l'ENEL, le aziende elettriche municipalizzate e le imprese private autoproduttrici di energia elettrica.

Il disegno di legge è coerente non solo con il piano energetico nazionale, ma anche con provvedimenti legislativi già discussi ed approvati da questa Commissione. Esso, infatti, cerca di rendere concreta la necessità di aumentare, quanto più è possibile, la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili e di provvedere, pertanto, allo sfruttamento delle residue disponibilità sia mediante la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, sia mediante il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti esistenti.

Il primo articolo del disegno di legge dispone che, nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione per forza motrice, il trasferimento all'ENEL delle opere di raccolta, derivazione e regolazione delle acque non consegue de iure alla scadenza delle concessioni medesime. ma all'esercizio da parte dell'ENEL della facoltà di immettersi nel possesso degli altri beni inerenti alla concessione: facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775. In tal modo, si è inteso evidenziare che il subentro dell'ENEL si verifica a seguito di una manifestazione di volontà dell'ente medesimo il quale dovrà valutare sia la rilevanza degli impianti idroelettrici in relazione ai propri programmi, sia la sussistenza delle condizioni previste dal successivo articolo 2.

L'articolo 2 prevede che, qualora le imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra tali enti e le imprese autoproduttrici oppure qualora le imprese autoproduttrici di energia elettrica si siano obbligate ad attuare gli interventi occorrenti per conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente. Qualora, invece, non siano possibili per ragioni tecniche od economiche interventi migliorativi, l'ENEL rinunzierà agli impianti soltanto in favore delle imprese elettriche degli enti locali o dei

consorzi tra questi enti e gli autoproduttori. In relazione alle sole imprese autoproduttrici di energia elettrica e sempre al fine di incentivarne la propensione ed effettuare i necessari interventi migliorativi della producibilità dei loro impianti, è sembrato necessario, da un lato, non computare detti incrementi nel testo fissato dalla legge ai fini del trasferimento degli impianti all'ENEL e, dall'altro, consentire il rilascio di autorizzazioni agli autoproduttori anche a prescindere dalla sussistenza di nuove esigenze per nuovi piani produttivi, dovendosi ritenere sufficiente la realizzazione di incrementi nella producibilità degli impianti.

L'articolo 3 prevede che i rapporti derivanti dalla rinuncia agli impianti siano regolati mediante convenzioni tra l'ENEL e le imprese concessionarie. Tali convenzioni dovranno fissare i parametri di miglioramento della producibilità degli impianti, determinare le procedure per la presentazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi e precisare, infine, le modalità per l'esercizio del potere dell'ENEL di impartire disposizioni tecniche alle imprese elettriche degli enti locali ed a quelle autoproduttrici. L'adempimento delle convenzioni e l'osservanza delle direttive impartite dall'ENEL sono assistiti dal potere ministeriale di dichiarare la decadenza della convenzione.

Con l'articolo 4 si dispone che l'ENEL dovrà fornire, al costo di esercizio dello impianto trasferito, quantitativi di potenza e di energia corrispondenti per i primi sei anni dell'intera produzione degli impianti medesimi e decrescenti progressivamente per i successivi nove anni; durante tale periodo non sarà applicato il meccanismo del sovrapprezzo termico.

Con l'articolo 5 si dettano disposizioni per il passaggio all'ENEL del personale già addetto, con carattere di esclusività, agli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia. Conseguentemente, con lo articolo 6, allo scopo di facilitare la determinazione degli indennizzi dovuti per il trasferimento dei beni, si dispone che tali indennizzi, ove determinati da accor-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

do tra le parti, siano aumentati del 30 per cento del loro valore effettivo.

L'articolo 7 fissa i parametri di valutazione per la determinazione, da parte del competente ministro dei lavori pubblici, della durata delle concessioni; in particolare, il ministro dovrà tener conto, per le imprese autoproduttrici, sia dei miglioramenti di producibilità, sia dell'eventuale anticipata esecuzione di detti interventi rispetto alla scadenza della concessione originaria. Con l'articolo 8, infine, si salvaguardano le attuali competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Concludendo, il relatore raccomanda l'approvazione sollecita del disegno di legge, sia pure con gli opportuni aggiustamenti, in considerazione anche del fatto che le concessioni prorogate verranno in scadenza nel mese di ottobre di questo anno per cui, dovendo il provvedimento essere esaminato anche dal Senato, i tempi per la sua approvazione non sono particolarmente ampi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO